

---

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON IL QUALE STIPULARE UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI RICERCA DI MERCATO IN MATERIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI, TUTELA E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI NEI SETTORI REGOLATI.**

---

**PROCEDURA DI GARA  
CIG BB39AEC35A**

**DISCIPLINARE DI GARA**

<i>PREMESSE</i> .....	4
<i>ART. 1 – PIATTAFORMA</i> .....	4
§ 1.1 – <i>PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)</i> .....	4
§ 1.2 – <i>DOTAZIONI TECNICHE</i> .....	5
§ 1.3 – <i>IDENTIFICAZIONE</i> .....	6
<i>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i> .....	6
§ 2.1 - <i>DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA</i> .....	6
§ 2.2 - <i>RICHIESTE DI CHIARIMENTI</i> .....	7
§ 2.3 - <i>FORME DELLE COMUNICAZIONI</i> .....	7
<i>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i> .....	8
§ 3.1 – <i>DURATA DELL'APPALTO</i> .....	9
§ 3.2 – <i>REVISIONE PREZZI</i> .....	9
§ 3.3 – <i>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</i> .....	9
<i>ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i> .....	10
<i>ART. 5 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</i> .....	11
<i>ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</i> .....	12
§ 6.1 - <i>REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</i> .....	12
§ 6.2 - <i>REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</i> .....	12
§ 6.3 - <i>INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</i> .....	13
§ 6.4 - <i>INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI</i> .....	14
<i>ART. 7 - AVVALIMENTO</i> .....	15
<i>ART. 8 – SUBAPPALTO</i> .....	16
<i>ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</i> .....	16
<i>ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE</i> .....	16
<i>ART. 11 - SOPRALLUOGO</i> .....	17
<i>ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> .....	18
<i>ART. 13- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i> .....	18
§ 13.1 <i>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</i> .....	18
<i>ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</i> .....	19

<i>ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"</i> .....	20
<i>§ 15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA</i> .....	20
<i>§ 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14</i> .....	21
<i>§ 15.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE</i> .....	21
<i>§ 15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</i> .....	22
<i>§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</i> .....	22
<i>§ 15.6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO</i> .....	24
<i>ART. 16 - OFFERTA TECNICA</i> .....	25
<i>ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA</i> .....	27
<i>§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA</i> .....	28
<i>§ 17.2 - ALLEGATO OBBLIGATORIO ALL'OFFERTA ECONOMICA</i> .....	29
<i>ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i> .....	29
<i>§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)</i> .....	29
<i>§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)</i> .....	32
<i>§ 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</i> . 34	
<i>ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE</i> .....	34
<i>ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i> .....	34
<i>ART. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i> .....	35
<i>ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</i> .....	35
<i>ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i> .....	36
<i>ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</i> .....	37
<i>ART. 25- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</i> .....	38
<i>ART. 26- CODICE DI COMPORTAMENTO</i> .....	39
<i>ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI</i> .....	39
<i>ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i> .....	39
<i>ART. 29- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i> .....	39

## **PREMESSE**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "Autorità" o "Amministrazione"), con la determinazione (decisione di contrarre) del Direttore A.I. della Direzione Affari Generali e Risorse del 13 aprile 2026, n. 29/DAGR/2026, ha disposto di procedere alla selezione - mediante l'indizione di una procedura di gara aperta telematica, sopra soglia di rilevanza europea, avente CIG BB39AEC35A - di un qualificato operatore economico al quale affidare l'appalto inerente lo svolgimento di servizi di ricerca di mercato in materia di qualità dei servizi, tutela e informazione dei consumatori nei settori regolati, come indicato - in termini generali - al successivo art. 3.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "Codice") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice, trattandosi di servizi aventi natura prevalentemente intellettuale.

La presente procedura è interamente svolta attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (di seguito PAD) "SINTEL" di Regione Lombardia, accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "PAD SINTEL" o "PAD" o "SINTEL") in conformità all'art. 25 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili alle procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili, oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio, altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice civile e di procedura civile.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, denominato "RUP") - ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice - è la dott.ssa Rosita Carnevalini (indirizzo e-mail: [rcarnevalini@arera.it](mailto:rcarnevalini@arera.it)), Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento prevalente del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice univoco intervento ("CUP") della procedura di gara è S97190020152202500014.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Codice, il termine del procedimento è fissato in nove mesi dalla pubblicazione del bando, salva la facoltà dell'Amministrazione di motivato differimento del termine previa espressa comunicazione di posticipo, come previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

La pubblicità legale del bando di gara avviene sia mediante la pubblicazione effettuata dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: "ANAC") nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito: "BDNCP"), raggiungibile sulla rete Internet all'indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>, sia mediante la trasmissione del bando, effettuata dalla stessa ANAC, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Il bando di gara è inoltre pubblicato dalla scrivente Autorità sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, all'indirizzo <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/ricerchedimercato26> e inoltre sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

## **ART. 1 – PIATTAFORMA**

### **§ 1.1 – PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel presente Disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet dell'Autorità <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/ricerchedimercato26>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l'Autorità indicherà la nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Autorità procede alla riedizione della procedura.

L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio delle lettere d'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle "Domande frequenti" messi a disposizione su SINTEL.

## **§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di

riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **§ 2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA**

La documentazione di gara, riferita alla presente procedura di gara **CIG BB39AEC35A**, comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
  - *Modello n. 1 "Schema di domanda di partecipazione";*
  - *Modello n. 2 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" (in ipotesi di avvalimento);*
  - *eDGUE Request;*
  - *Guida alla compilazione dell'eDGUE;*
  - *Modello n. 3 "Scheda di offerta tecnica" (di seguito Modello n.3);*
  - *Modello n. 4 "Tabella integrativa dell'offerta economica";*

- c) *Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.* (cfr. “Misura M11” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026-2028 adottato dall’Autorità giusta deliberazione del 27 gennaio 2026, 6/2026/A).
- d) *Condizioni di contratto;*
- e) *Progetto del servizio:*
- *Capitolato tecnico*
  - *Appendice 1: Informazioni metodologiche e tecniche sull’indagine di soddisfazione dei clienti che si sono rivolti a call center delle imprese di vendita dell’energia elettrica e del gas*
  - *Appendice 2: Informazioni metodologiche e tecniche sull’indagine di verifica della customer satisfaction per le risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione*
- f) *Documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 10 aprile 2026 [file “M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+5+58+2+2”].*
- g) *Documento “E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE” versione 28 agosto 2025 [file “e-DGUE-Creazione+manuale+1.2.5\_Response01”].*
- h) *Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell’Autorità, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/ricerchedimercato26> e sulla PAD al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

## **§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine ultimo tassativo delle **ore 12.00 dell’8 maggio 2026**, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla PAD SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” relativa alla presente procedura CIG BB39AEC35A.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Le risposte alle richieste di chiarimenti** verranno fornite dall’Autorità in formato elettronico **entro il 14 maggio 2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, per mezzo della predetta funzionalità “Comunicazioni procedura” nonché della funzionalità “Documentazione di gara”, e sul sito istituzionale al link: <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/ricerchedimercato26>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Ogni informazione resa pubblica dall’Autorità tramite la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell’operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall’Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall’Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

## **§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Autorità e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, l’Autorità provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici sono accessibili attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla PAD SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la PAD SINTEL dall'Amministrazione sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento "Modalità tecniche di utilizzo".

I concorrenti devono indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella PAD SINTEL.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

### ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto generale dell'appalto - come indicato all'art. 3 del Capitolato tecnico al quale si rimanda integralmente per ogni più ampia specificazione - lo svolgimento di:

- due indagini annuali (CATI) per il controllo periodico della *customer satisfaction* dei clienti che si rivolgono ai *call center* dei venditori di energia elettrica e di gas;
- due indagini annuali (CATI e marginalmente CAWI) per il controllo periodico della *customer satisfaction* presso i clienti per le risposte scritte ricevute dai venditori di energia elettrica e di gas a seguito dei reclami scritti presentati;
- un'indagine longitudinale in due *wave* (CATI+CAWI con *panel*) sui comportamenti e le esigenze dei clienti nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas (clienti domestici e non domestici);
- 10.000 interviste (CATI) annue per complessive 2 edizioni di indagini sulla soddisfazione degli utenti dei servizi idrici e rifiuti;
- altre possibili ricerche *ad hoc* (qualitative e/o quantitative) per un massimo complessivo di ulteriori 20.000 interviste telefoniche nel biennio sui temi di interesse dell'Autorità (inerenti ai settori dell'energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizio di gestione dei rifiuti urbani) da sviluppare in relazione a esigenze attualmente non definite nel dettaglio.

Il contratto sarà stipulato parte "a corpo" [voci sub a), b) e c)] e parte "a misura" [voce sub d) e sub e)] e la sua effettiva entità complessiva sarà definita in esito all'aggiudicazione efficace della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio (24 mesi)
1	Servizi di ricerca di mercato in tema di qualità dei servizi, tutela ed informazione dei consumatori, mercati energetici liberalizzati	79310000	P	790.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di I.V.A. ma comprensivo di eventuali altre imposte governative.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che il servizio oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. **Pertanto, l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero.**

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

L'importo a base di gara che la stazione appaltante ha stimato è pari a 790.000,00 euro (oltre I.V.A.) calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- **la durata del servizio** stabilita in 24 (ventiquattro) mesi;
- **le due indagini di cui alla precedente lettera a)**, per le quali è stato stimato un valore pari a 90.000,00 euro per indagine, equivalente ad un valore di 180.000,00 euro per l'esecuzione delle due indagini nel biennio contrattuale;
- **le due indagini di cui alla precedente lettera b)**, per le quali è stato stimato un valore pari a 50.000,00 euro per indagine, equivalente ad un valore di 100.000,00 euro per l'esecuzione delle due indagini nel biennio contrattuale;
- **l'indagine di cui alla precedente lettera c)**, per la quale è stato stimato un valore complessivo pari a 120.000,00 euro;
- **le indagini di cui alla precedente lettera d)**, per le quali è stato stimato un valore complessivo pari a 120.000,00 euro all'anno per ciascuna indagine relative al servizio idrico e ambiente che verrà svolta in due edizioni nel biennio contrattuale per un importo complessivo pari a 240.000,00 euro;
- **le eventuali ricerche opzionali ad hoc di cui alla precedente lettera e)**, per le quali verrà reso disponibile un budget di spesa pari a 150.000,00 euro per l'esecuzione eventuale delle ricerche opzionali nel biennio contrattuale.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 212.303,00 euro (23.330 interviste\*9,10 euro) per la durata biennale del servizio, e per le sole attività di intervista con modalità CATI previste nelle indagini di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) nei termini di cui al Capitolato tecnico.

Il predetto importo si riferisce al costo dei rilevatori (*operatori di field quantitativo*) addetti all'attività di raccolta dati ed è stato calcolato tenendo in considerazione:

- a) il numero massimo di interviste effettuabili in modalità CATI come ipotizzate, in termini quantitativi, nel Capitolato tecnico (70.000 interviste);
- b) il costo orario pari a 9,10 euro poiché è stato preso a riferimento il *costo orario operatore Senior, paga fissa oraria omnicomprensiva dall'1.9.2019*, prevista dall'*Accordo Collettivo Nazionale per la Regolamentazione delle collaborazioni personali nel settore delle ricerche di mercato* siglato in data 24/07/2017 da ASSIRM - Associazione Nazionale che riunisce gli Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca sociale - e dalle OO.SS. nazionali;
- c) una produttività oraria stimata in tre interviste all'ora.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

### **§ 3.1 – DURATA DELL'APPALTO**

Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

### **§ 3.2 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, con cadenza annuale, qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione dei costi viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) – ricerche di mercato e sondaggi di opinione (732) con le modalità di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

### **§ 3.3 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

**Opzione di proroga del contratto:** l’Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà entro l’ultimo mese prima della scadenza del contratto - ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice - di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Con riferimento alla presente proroga tecnica non viene computato il relativo importo ai sensi dell’art. 14 del Codice.

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d’ora, a garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Il valore globale stimato dell’appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, del Codice, è pari a complessivi 1.185.000,00 (al netto di IVA), così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per proroga ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice	Valore globale stimato dell’appalto
790.000,00	395.000,00	1.185.000,00

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**Sono ammessi a partecipare** alla presente procedura di gara CIG BB39AEC35A esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi artt. 5 e 6.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all’ art. 65, comma 2, lettera d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l’Autorità accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata (“**Aggregazione di retisti**”));
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la

partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, comma 1, lettera b), c), d).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **ART. 5 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

L’Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell’art. 20.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all’art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

**La mancata accettazione delle clausole** contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante l'*eDGUE*response compilato secondo la *“Guida alla compilazione dell'eDGUE”* allegata al presente Disciplinare.

#### **ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

**Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti speciali successivamente indicati ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3.**

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0, fatto salvo quanto previsto nell'art. 20.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Autorità e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### **§ 6.1 - REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso:**

**6.1.1** dell'**iscrizione** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia presenta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

**6.1.2** in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative, dell'**iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione) istituito presso il Ministero delle attività produttive, ovvero, nel caso di residenza in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno utilizzare l'*eDGUE*response, compilato secondo la *“Guida alla compilazione dell'eDGUE”* allegata al presente Disciplinare.

I requisiti speciali di idoneità professionale non sono né frazionabili né potranno costituire oggetto di avvalimento.

Ai fini della comprova dei requisiti richiesti, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

#### **§ 6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale**, ed a tal fine deve **dichiarare di avere stipulato, eseguito e concretamente realizzato**, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, **almeno un servizio** [cd. “contratto di punta” inteso come unica fonte negoziale] **avente ad oggetto “un servizio di verifica della soddisfazione di clienti (o indagine similare) che si rivolgono a call center/servizio clienti basata su metodologia di call-back (richiamata a campione di clienti o utenti che hanno chiamato il call center o servizio clienti negli ultimi 7 giorni, su liste fornite dal committente)”** con le seguenti

caratteristiche:

- (i) **il servizio deve essere stato eseguito e concretamente realizzato** negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di dieci anni;
- (ii) **il contratto deve essere stato stipulato con committenti pubblici o privati;**
- (iii) **il contratto deve avere una durata almeno annuale, ricadente nel decennio di riferimento, e un valore annuale almeno pari a 90.000,00 euro (oltre I.V.A.).**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tali documenti dovranno essere inseriti nel sistema *FVOE 2.0 di ANAC* dall'operatore economico.

### **§ 6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 65, comma 2, lett. e) e f), del Codice;
- **mandataria** si intende il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari.

Ogni operatore associato deve eseguire le parti del servizio nei termini indicati nell'istanza di partecipazione.

**I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1 e 6.2) nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 67 e 68 del Codice.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.1, deve essere posseduto da:**
  - **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**
  - **ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (b) **l'eventuale requisito dell'iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.2, deve essere posseduto da:**
  - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
  - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**
- (c) **il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente art. 6, par. 6.2, deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento.**

**Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare la domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando preferibilmente il modello n. 1.**

La domanda deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **§ 6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

**I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.1, deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**;
- (b) l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.2, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative**;
- (c) con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale indicato all'art. 6, paragrafo 6.2:
  - i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
  - Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, tale requisito è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate.

#### **Precisazioni**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare la domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente il modello n. 1, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nella domanda di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria domanda di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare la domanda di partecipazione, preferibilmente utilizzando il modello n. 1, completa di tutti gli allegati indicati nel modulo.

Nella domanda di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero, laddove concorra per propri consorziati, la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria domanda di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. L'impresa ausiliaria dovrà altresì possedere, e dichiarare nel proprio DGUE, il requisito speciale di idoneità professionale di cui all'art. 6, paragrafo 6.1;
- b) possedere il requisito di cui all'art. 6, paragrafo 6.2, oggetto di avvalimento e dichiararlo nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Autorità procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare (oltre al proprio) anche l'eDGUE** predisposto e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 2** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 3, nel quale dovrà essere altresì specificato quanto indicato nell'art. 104, comma 4, del Codice. **Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;**
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori**

*economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”, sottoscritta per accettazione da parte dell’impresa ausiliaria;*

- e. **assicurarsi che l’impresa/e ausiliaria/e effettuino la propria registrazione** al servizio FVOE 2.0 di ANAC per consentire, in caso di aggiudicazione, le verifiche di cui al successivo art.20.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella “Busta amministrativa” di cui al successivo art. 15.

**Nel caso di avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito tra i documenti dell’offerta tecnica di cui al successivo art. 16, e non quindi nella predetta “Busta amministrativa”.**

#### **ART. 8 – SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

La presente procedura di gara è relativa all’affidamento di servizi aventi natura prevalentemente intellettuale per i quali non sono previste le clausole di cui all’art. 57 del Codice.

#### **ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE**

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura (come determinato al precedente art. 3) e precisamente di importo pari ad euro 23.700,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore dell’Autorità e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN: **IT85 C056 9601 6130 0001 8000 X48**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D’Italia, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall’AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall’emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso della certificazione del sistema di gestione della parità di genere all'interno delle organizzazioni (UNI/PdR 125). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

#### **ART. 11 - SOPRALLUOGO**

In considerazione della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

## **ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è BB39AEC35A.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **165,00 (centosessantacinque/00) entro la data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Autorità può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **ART. 13- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.30 del 21 maggio 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*" ed al documento di supporto "*La procedura in SINTEL*", allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf, ad eccezione del DGUE che andrà trasmesso in formato xml ai sensi del successivo art. 15, par. 15.3.

**Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.**

**In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte.** Si rinvia in ogni caso al Documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la PAD SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed "Invia offerta".

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima.

**Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.**

### **§ 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa, di cui al successivo art.15;

B – **Offerta tecnica**, di cui al successivo art.16;

C – **Offerta economica**, di cui al successivo art.17.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Autorità considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve dalla PAD notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno 270 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Autorità entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Autorità può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un congruo termine – che stabilirà l'Autorità - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"**

L'operatore economico utilizza la PAD per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1;
- 2) DGUE di cui al successivo paragrafo 15.3;
- 3) eventuale procura di cui al successivo paragrafo 15.1;
- 4) garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 15.6;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 7) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici* di cui al successivo paragrafo 15.6.
- 8) Scontrino relativo al pagamento del contributo ANAC di cui al successivo paragrafo 15.6.

**Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla PAD SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.**

#### **§ 15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello n. 1 "Domanda di partecipazione".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

#### **§ 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **§ 15.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà rendere le dichiarazioni richieste mediante l'utilizzo dell'eDGUE sul modello "DGUEREQUEST\_14\_26\_Aperta\_ricerchedimercatoDICU.xml" compilato utilizzando esclusivamente il servizio di compilazione e di riutilizzo del DGUE messo a disposizione da SINTEL, effettuando il login mediante SPID/CIE, nel portale <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

In particolare, l'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

L'operatore economico deve importare, nella PAD presente al link sopra indicato, il file .xml del DGUE fornito dall'Autorità nella cartella documentazione di gara. Successivamente l'operatore economico compilerà il format online

con tutti i dati richiesti secondo le indicazioni della “Guida alla compilazione dell’eDGUE” fornita dall’Autorità in allegato al presente Disciplinare, nonché secondo le istruzioni fornite dalla PAD SINTEL con manuale “E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE” che si allega al presente Disciplinare.

Al termine dell’operazione, scaricherà il file in formato .xml e dovrà sottoscriverlo con firma digitale in corso di validità del legale rappresentate.

L’operatore economico dovrà caricare nella cartella zippata contenente la restante documentazione amministrativa il file.xml sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante dell’operatore.

L’eDGUE sarà inoltre presentato con le modalità predette, in caso di avvalimento da ciascuna impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’ art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare all’Autorità la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l’Autorità ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

#### **§ 15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto. In caso di avvalimento solo premiale il relativo contratto dovrà essere inserito nell’offerta tecnica.

#### **§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
    - a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

***(o, in alternativa)***

- a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
  - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
  - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
  - che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di .....
- d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

***(o, in alternativa)***

- f) di partecipare in più di una forma, ..... *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)***
- g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

**§ 15.6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 7 (avvalimento), 8 (subappalto) e 15, paragrafi 15.1 - 15.2 - 15.3 - 15.4 e 15.5, l'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:**

1. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.  
 Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
2. **copia sottoscritta per accettazione** del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici".  
 Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante

in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

3. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 165,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 12.

**Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione nei termini di cui al precedente art. 7 e paragrafo 15.4.**

#### **ART. 16 - OFFERTA TECNICA**

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui al presente articolo, necessaria al fine della valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

Si ricorda che, in caso di avvalimento migliorativo della propria offerta l'operatore economico dovrà caricare il contratto di avvalimento a sistema provvedendo al suo inserimento in una cartella formato.zip.

L'offerta tecnica deve essere predisposta dal concorrente nei seguenti termini:

- 16.1 **Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 1) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 1 del modello n. 3, di aver eventualmente eseguito contratti** (diversi dal contratto di punta richiesto ai fini dell'ammissione alla presente gara ) **aventi ad oggetto o che ricomprendono un servizio di verifica della soddisfazione di clienti/utenti dei settori energetici/ambientali (o indagine simile) su larga scala che si rivolgono a call center/servizio clienti con indagini basate su metodologia di call-back (richiamata telefonica a campione di clienti o utenti che hanno chiamato il call center o il servizio clienti negli ultimi 7 giorni, su liste fornite dal committente) per conto di committenti pubblici o privati, ciascuno di importo non inferiore a 90.000,00 euro (oltre I.V.A.), fornendo l'indicazione del committente e - per esteso - dell'oggetto del contratto.**

**Si precisa che, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico, deve intendersi escluso dal computo il contratto di punta richiesto ai fini dell'ammissione alla gara di cui al precedente art. 6, par. 6.2.**

Il concorrente, nella dichiarazione di cui al modello n. 3, dovrà riportare per esteso l'oggetto del contratto indicato dal quale possa chiaramente evincersi la sua riconducibilità all'esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori energetici/ambientali.

- 16.2 **Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 2) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 2 del modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo (espresso in percentuale da 91% a 100%) della prontezza delle interviste delle indagini di verifica della Customer satisfaction sulla qualità dei servizi telefonici, rispetto al valore minimo indicato nel Capitolato tecnico del 90% di interviste entro 3 gg dalla disponibilità delle liste fornite dalle imprese di vendita.**

#### **ATTENZIONE**

Al modello n. 3 il concorrente dovrà allegare una propria relazione, sottoscritta digitalmente, contenente le argomentazioni idonee a giustificare il miglioramento proposto.

Tali argomentazioni verranno valutate dalla Commissione al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 2) della Tabella n. 2, del presente Disciplinare di gara.

- 16.3 **Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 3) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 3 del modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti, previsto in 6.000 interviste complete al paragrafo "Contenuto dei servizi richiesti" del punto 3.1.2. del Capitolato Tecnico.**
- 16.4 **Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 4) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 4 del modello n. 3, il possesso della**

**certificazione per la Gestione e Qualità** (ad esempio: ISO 9001 o anche equivalenti) **e/o di certificazioni specifiche di settore** (ad esempio: ISO 20252, ISO 27001 o anche equivalenti), **in corso di validità e rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.**

Si precisa che:

- (i) in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;
- (ii) in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/agggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da ciascuna delle imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- (iii) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice la certificazione deve essere posseduta da ciascuna delle consorziate esecutrici; se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.

La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

**16.5 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 5) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 5 del modello n. 3, di avere aderito alla data di presentazione dell'offerta:**

- all'Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato (ASSIRM Associazione Italiana Ricerche di Mercato),  
**oppure, in alternativa**
- al codice internazionale di condotta ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) relativo alle ricerche di mercato e sociali;

**oppure equivalenti ad ASSIRM O ESOMAR.**

Si precisa che:

- (i) in caso di impresa singola l'adesione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;
- (ii) in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/agggregazioni di rete l'adesione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- (iii) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice l'adesione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici; se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare di aver aderito all'associazione al momento della presentazione dell'offerta.

L'adesione, oltre ad essere esistente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere mantenuta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

**16.6 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 6) della Tabella n. 2 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al n. 6 del modello n. 3, il possesso della certificazione della parità di genere.**

Si precisa che:

- (i) in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;
- (ii) in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/agggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- (iii) in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici; se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).

La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

**16.7 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, punto 7) della Tabella n. 2 - dovrà presentare una relazione contenente la propria proposta progettuale per le nuove ricerche da realizzare con interviste telefoniche in relazione al servizio idrico e gestione dei rifiuti urbani con descrizione delle soluzioni tecnologiche proposte, innovazione e sistemi di monitoraggio per la gestione dell'intero contratto.**

La relazione potrà essere svolta in un massimo di 3 facciate complessive (esclusi indice e copertina), formato A4 e Carattere Times New Roman 11.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara che se non rispettato potrà comportare l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. I motivi di oscuramento non possono essere generici ma l'operatore economico dovrà motivare in maniera dettagliata e altresì comprovare la sussistenza di segreti tecnici e commerciali che si possano evincere dalle predette relazioni.

#### **NORME GENERALI**

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per la domanda di partecipazione di cui al precedente art. 15, paragrafo 15.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti alla partecipazione a gare pubbliche).

**Stante la tipologia dell'offerta tecnica si stabilisce che:**

- (i) **la mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 16, par.16.7, non costituisce causa di esclusione ma comporta l'applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per il parametro di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, punto 7, della Tabella n.2;**
- (ii) **la mancata presentazione della scheda di cui al modello n. 3 non costituisce causa di esclusione ma comporta l'applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per i parametri di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, punti da 1 a 6, della Tabella n.2. Analogamente si procederà anche con riferimento ai singoli parametri per i quali il concorrente non offra miglioramenti e/o indicazioni.**

#### **ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA**

**In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma SINTEL in modalità "unitaria/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo".**

Conseguentemente, l'offerta economica dovrà essere formulata con riferimento ai seguenti elementi, identificati dal sistema SINTEL come "prodotti/sublotti" dell'offerta:

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- 1 *con riferimento al prezzo complessivo per il biennio contrattuale offerto per l'esecuzione delle indagini di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3: il ribasso, espresso in percentuale, sul valore economico complessivo posto a base di gara e stabilito in 400.000,00 euro (oltre I.V.A.) quale base d'asta per lo svolgimento delle predette attività.*

**Il ribasso R<sub>1</sub> avrà un'incidenza percentuale** ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta **pari al 70,00%**.

Resta inteso che, in sede di esecuzione contrattuale, il ribasso R<sub>1</sub> verrà applicato ai seguenti importi:

- euro 90.000,00 (oltre I.V.A.) per ciascuna delle due indagini di cui alla precedente lettera a) dell'art. 3;
- euro 50.000,00 (oltre I.V.A.) per ciascuna delle due indagini di cui alla precedente lettera b) dell'art. 3;
- euro 120.000,00 (oltre I.V.A.) per l'indagine di cui alla precedente lettera c) dell'art. 3;

- 2 *con riferimento al prezzo unitario a intervista per le indagini nel settore idrico e rifiuti di cui alla lettera d) del precedente art.3: il ribasso, espresso in percentuale, sul prezzo unitario a intervista posto a base di gara e stabilito in 12,00 euro quale base d'asta per lo svolgimento della singola intervista.*

**Il ribasso R<sub>2</sub> avrà un'incidenza percentuale** ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell'offerta **pari al 30,00%**.

Conseguentemente il concorrente dovrà inserire nei campi "Offerta economica" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta ("prodotto"/"sublotto") di cui ai precedenti punti 1 e 2 il valore unitario della propria offerta, espresso come percentuale di sconto, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola con le caratteristiche sotto specificate.

Il valore complessivo dell'offerta economica di ciascun concorrente viene calcolato automaticamente dal sistema SINTEL, sommando i valori unitari inseriti per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai medesimi punti 1 e 2 di cui sopra. Il valore complessivo dell'offerta economica di ciascun concorrente così calcolato verrà utilizzato dal sistema SINTEL al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro "componente economica dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.3, del presente Disciplinare.

### **Norme di carattere generale**

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione di uno, o più, elementi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

**Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero**, offerte in aumento, ribassi che applicati alle basi d'asta determinano importi pari a 0 (zero).

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del citato termine.

### **§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA**

Fermo quanto sopra detto, nel campo "Offerta economica" della PAD SINTEL il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

#### **(i) campo "Offerta economica"**

Indicare, nei campi "Offerta economica" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta (prodotto/sublotto) di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del relativo ribasso (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) **offerto**.

- ***di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico***

**Indicare in questo campo il valore zero** (cfr. quanto rappresentato all'ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare).

- **di cui costi del personale**

Indicare il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico con riferimento alle sole attività di intervista con modalità CATI effettuate nell'ambito delle indagini indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) da svolgere nel corso del biennio di durata contrattuale.

A riguardo si rammenta che tali costi sono stati stimati dall'Amministrazione in 212.303,00 euro per la durata biennale del servizio, e per le sole attività di intervista con modalità CATI previste nelle indagini di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) nei termini di cui al Capitolato tecnico.

**(iii) Campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza"**

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato al precedente art. 3 del presente Disciplinare)

**§ 17.2 - ALLEGATO OBBLIGATORIO ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Nel modello n. 4 dovrà essere indicato dal concorrente - a pena di esclusione dalla procedura di gara - anche il valore economico offerto con riferimento al lotto aggiuntivo di 300 interviste di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato tecnico. Questo valore non concorrerà alla valutazione dell'offerta economica in termini di punteggio, in quanto la spesa per ogni lotto aggiuntivo è ad esclusivo carico delle aziende di vendita partecipanti all'indagine senza tuttavia obbligo circa l'acquisto dei lotti aggiuntivi d'interviste in questione.

Il valore offerto per il singolo lotto aggiuntivo non dovrà risultare - a pena di esclusione - **pari o superiore a 3.000,00 euro (oltre I.V.A.)**.

**ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	<b>100,00 PUNTI</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale ( $P_{TOT}$ ) per ciascun concorrente sarà così determinato:  $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per  $P_{OT}$  si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al paragrafo 18.1
- per  $P_{OE}$  si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al paragrafo 18.3

**§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)**

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità. In particolare, è stato ritenuto d'importanza primaria procedere a:

- valorizzare l'**esperienza della società** di ricerca concorrente nell'esecuzione di ricerche che coinvolgano più imprese parallelamente e la capacità di gestire ricerche di grandi dimensioni con particolare riferimento all'organizzazione del calendario di interviste sulla base dei nominativi che vengono forniti dalle diverse imprese partecipanti alle indagini;
- valorizzare l'**efficacia del call back** attraverso il parametro della 'freschezza' della richiamata (se l'intervista al cliente viene effettuata immediatamente dopo la chiamata al call center il ricordo e di conseguenza le risposte sono più attendibili);

- valorizzare l'efficacia e la significatività dell'esito delle indagini sui reclami, minimizzando l'errore statistico con l'aumento del numero di interviste effettuate;
- valorizzare l'esperienza della società nel proporre lo **sviluppo di un progetto** che dimostri la capacità di gestire progetti di grande dimensione e la conoscenza delle problematiche del settore idrico e rifiuti, richiedendo alla società di ricerca concorrente la proposta di soluzioni e accorgimenti per la realizzazione delle stesse, individuando in particolare, tramite la proposta progettuale, l'efficacia degli strumenti eventualmente proposti, gli eventuali elementi d'innovazione proposti nella metodologia seguita per l'effettuazione delle nuove indagini che verranno effettuate nei settori ambientali;
- valorizzare il **possesso delle certificazioni** (ISO 9001, ISO 20252, ISO 27001 ed equivalenti e l'adesione a codici etici Esomar e/o Assirm) in quanto una società che sia in grado di dimostrare l'adozione di processi controllati nelle indagini e ricerche di mercato, verificati e conformi agli standard internazionali, riduce in modo significativo il rischio di disservizi o non conformità durante l'esecuzione del contratto. Un fornitore di questo tipo riduce i rischi per il committente che la società incorra in non conformità del processo, errori metodologici, contestazioni sui risultati, vulnerabilità nella gestione dei dati. L'adesione a Codici etici assicura il rispetto di principi fondamentali quali la trasparenza verso gli intervistati, la correttezza nella raccolta e nell'uso dei dati, divieto di pratiche scorrette o manipolative, indipendenza e integrità nella presentazione dei risultati. Garantisce inoltre che le ricerche siano condotte nell'interesse del committente, ma anche nel rispetto dei diritti degli intervistati (clienti/utenti) coinvolti.

Il punteggio dell'offerta tecnica (P<sub>OT</sub>) - previsto in un massimo di 70,00 punti complessivi - è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Dal numero 1 e fino al numero 7 della successiva tabella n. 2 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

**Tabella n. 2: criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica**

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max	Punti "Q" max
1	<i>Esperienza nell'esecuzione dei contratti</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.1 – <b>di aver eventualmente eseguito contratti</b> (diversi dal contratto di punta richiesto ai fini dell'ammissione alla presente gara ) <b>aventi ad oggetto, o che ricomprendono un servizio di verifica della soddisfazione di clienti/utenti dei settori energetici/ambientali (o indagine similare) su larga scala che si rivolgono a call center/servizio clienti con indagini basate su metodologia di call-back (richiamata telefonica a campione di clienti o utenti che hanno chiamato il call center o il servizio clienti negli ultimi 7 giorni, su liste fornite dal committente) per conto di committenti pubblici o privati, ciascuno di importo non inferiore a 90.000,00 euro (oltre I.V.A.), fornendo l'indicazione del committente e - per esteso - dell'oggetto del contratto.</b>  Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (i).		<b>16</b>
2	<i>Miglioramento della prontezza delle interviste delle indagini di verifica della Customer satisfaction</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.2 – di impegno migliorativo ( <b>espresso in percentuale da 91% a 100%</b> ) della prontezza delle interviste delle		<b>6</b>

	<i>sulla qualità dei servizi telefonici</i>	<p>indagini di verifica della Customer satisfaction sulla qualità dei servizi telefonici, rispetto al valore minimo indicato nel Capitolato tecnico del 90% di interviste entro 3 gg dalla disponibilità delle liste fornite dalle imprese di vendita.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (ii).</p>		
3	<i>Miglioramento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti.</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.3 – di impegno migliorativo in aumento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti, previsto in 6.000 interviste complete al paragrafo “Contenuto dei servizi richiesti” del punto 3.1.2. del Capitolato Tecnico</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (ii).</p>		<b>15</b>
4	<i>Possesso della certificazione per la Gestione e Qualità e/o di certificazioni specifiche di settore e/o equivalenti</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.4 – del possesso della certificazione per la Gestione e Qualità (ad esempio: ISO 9001 o anche equivalenti) e/o di certificazioni specifiche di settore (ad esempio: ISO 20252, ISO 27001 o anche equivalenti), in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna certificazione per la Gestione e Qualità e/o specifica di settore: 0 punti</li> <li>- una certificazione per la Gestione e Qualità e/o specifica di settore: 2 punti;</li> <li>- due certificazioni per la Gestione e Qualità e/o specifiche di settore: 4 punti;</li> <li>- tre o più certificazioni per la Gestione e Qualità e/o specifiche di settore: 6 punti.</li> </ul>		<b>6</b>
5	<i>Adesione all'Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato (ASSIRM Associazione Italiana Ricerche di Mercato), oppure, in alternativa al codice internazionale di condotta ESOMAR o equivalenti</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.5 – di aver aderito all'Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato (ASSIRM Associazione Italiana Ricerche di Mercato), oppure, in alternativa al codice internazionale di condotta ESOMAR o equivalenti.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna adesione: 0 punti</li> <li>- adesione a ASSIRM e/o ESOMAR o equivalenti: 2 punti.</li> </ul>		<b>2</b>
6	<i>Possesso della certificazione della parità di genere</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 3 di cui al precedente art. 16, par. 16.6 – del possesso della certificazione in materia di parità.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuna certificazione: 0 punti</li> <li>- possesso della certificazione: 2 punti.</li> </ul>		<b>1</b>

7	<i>Proposta progettuale per le nuove indagini in relazione al servizio idrico e gestione dei rifiuti urbani</i>	<p>La proposta progettuale per le nuove ricerche da realizzare con interviste telefoniche in relazione al servizio idrico e gestione dei rifiuti urbani con descrizione delle soluzioni tecnologiche proposte, innovazione e sistemi di monitoraggio per la gestione dell'intero contratto - predisposta nei termini di cui al precedente art. 16, par.16.7 - sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella n. 3 del successivo art. 18, par. 18.2, punto v, con riferimento a ciascuno dei seguenti subparametri:</p> <p>a) alla qualità del progetto proposto, punteggio massimo attribuibile al presente subparametro: 8 punti;</p> <p>b) all'efficacia delle metodologie, strumenti e soluzioni tecnologiche punteggio massimo attribuibile al presente subparametro: 8 punti</p> <p>c) all'affidabilità dei risultati ottenuti punteggio massimo attribuibile al presente subparametro: 8 punti</p>	<b>24</b>	
		<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>46</b>

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P<sub>OT</sub>) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

**Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 70 punti verrà effettuato - direttamente dalla Piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.**

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dalla Piattaforma SINTEL riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

#### **§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)**

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e al punteggio massimo indicato nella citata colonna, sulla base dei seguenti metodi di calcolo.

(i) **Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento quantitativo "Esperienza nell'esecuzione di contratti" la Commissione:**

- procederà per ciascun concorrente a verificare l'effettiva riconducibilità dell'oggetto dei contratti indicati all'esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori **energetici/ambientali (o indagine similare)**;
- procederà per ciascun concorrente a verificare se tra i contratti elencati sia stato eventualmente ricompreso anche il contratto di punta richiesto ai fini dell'ammissione alla presente gara;
- terrà conto di massimo quattro contratti, diversi dal contratto di punta, per i quali la verifica di cui in precedenza sia risultata positiva;
- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento al criterio di valutazione in argomento, un punteggio pari a 4 punti per ogni contratto aderente all'oggetto richiesto fino ad un massimo di 16 punti;**
- ai concorrenti che non forniranno nessuna indicazione, o per i quali la verifica non riconduca l'oggetto a quello stabilito, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

(ii) **Al fine dell'attribuzione del punteggio per ogni elemento quantitativo che precede (numeri da 2 e 3 della**

tabella n. 2 del precedente art. 18, par. 18.1), **la Commissione:**

- prenderà atto dell'indicazione della proposta migliorativa offerta ( $V_{offerto}$ ) presentata da ciascun concorrente nel corrispondente modello n. 3;
- con riferimento all'elemento qualitativo di cui al numero 2 della Tabella 2, procederà alla valutazione della relazione richiesta al precedente punto 16.2 (cfr. nota di attenzione) in allegato al modello 3;
- individuerà per ogni singolo criterio il  $V_{offerto}$  più alto ( $V_{max}$ );
- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento ad ogni singolo criterio di valutazione, un punteggio applicando la seguente formula matematica:**

$$P(i) = \frac{V_{offerto}}{V_{max}} \times Q_{max}$$

Per  $Q_{max}$  si intende il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi quantitativi (Q) così come indicati nella colonna "Punti Q max" relativamente ai numeri 2 e 3 della tabella n. 2 del precedente art. 18, par. 18.1.

- ai concorrenti che non offriranno il relativo miglioramento verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni criterio di valutazione non migliorato. Analogamente si procederà in ipotesi di valutazione negativa delle argomentazioni espone nella relazione allegata al modello 3.
- (iii) per i criteri di valutazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 della tabella n. 2, del precedente art. 18, par. 18.1, i relativi punteggi verranno assegnati con le modalità indicate nella medesima tabella n. 2, ai predetti punti.
- (iv) per il criterio di valutazione di cui al precedente punto 6 della tabella n. 2, del precedente art. 18, par. 18.1, il relativo punteggio (1 punto) verrà assegnato a tutti i concorrenti che dichiareranno il possesso della certificazione di parità di genere.
- (v) All'elemento qualitativo di cui al n. 7 della tabella n. 2 del precedente art. 18, par. 18.1 cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, l'attribuzione del punteggio relativo a ciascun subparametro avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al subparametro in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo [resta inteso che il metodo matematico di arrotondamento da applicarsi alla prima cifra decimale del coefficiente sarà il seguente: se la seconda cifra decimale è inferiore a 5, si arrotonda la prima cifra decimale per difetto (invariata); se la seconda cifra decimale è 5 o superiore, si arrotonda la prima cifra decimale per eccesso]. Si procederà di seguito alla verbalizzazione del corrispondente giudizio attribuito dalla Commissione e del relativo punteggio attribuito con le modalità qui di seguito rappresentate.

**Tabella n.3**

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

**L'attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio, previsto in un massimo di 24 punti, avverrà sommando i punteggi ottenuti per ciascun subparametro applicando la seguente formula:**

$$P = C \times 8$$

Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il subparametro in esame;
- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente per ogni subparametro in esame.

### **§ 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

Come già ivi rappresentato, il sistema SINTEL provvederà:

- a calcolare automaticamente il valore complessivo ( $S_o$ ) dell'offerta economica di ciascun concorrente, sommando i valori unitari di ribasso ( $R_1$  e  $R_2$ ), dal medesimo offerti per ciascun "prodotto" /"sublotto" precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai punti 1 e 2 dell'art. 17;
- ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio  $P_{OE}$  dell'offerta economica (stabilito in massimo 30 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata "formula allo sconto massimo":

$$Poe = \frac{So}{Smax} \times 30$$

Dove:

- per  $S_o$  si intende il valore complessivo dell'offerta economica del singolo concorrente in esame derivante dal calcolo automatico effettuato dal sistema SINTEL di cui al sub (i) che precede.
- per  $S_{max}$  si intende il miglior  $S_o$  (valore più alto).

### **ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### **ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla PAD SINTEL.

**Trattandosi di procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la PAD SINTEL.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**La prima seduta telematica ha luogo il giorno 21 maggio 2026, alle ore 14.30.** Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata - per conto del RUP - dal personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, fatta salva la proposta del RUP di ammissione degli operatori economici ai seguiti procedurali.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi, l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

#### **ART. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, in presenza della Commissione giudicatrice, procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD. *La PAD SINTEL* procede all'eventuale riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 18, par. 18.1.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla PAD SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente art. 17.

La PAD SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 18, par. 18.3.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale ( $P_{TOT}$ ) per la formulazione della graduatoria,

ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nell'art. 2, par. 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nell'art. 2, par. 2.3.

**ATTENZIONE:** con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo art. 23, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante PAD SINTEL.

La Commissione chiude la seduta formulando la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice facendo salvo l'esito dell'eventuale verifica dell'anomalia o di congruità dell'offerta da parte del RUP in conformità al successivo art. 23.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione.

#### **ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo successivo, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla PAD SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) **effettivamente assegnati**, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art.110, comma 2, del Codice.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Ai sensi dell'art.110, comma 5, del Codice il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Come già precisato al precedente art. 22 la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice, viene formulata dalla Commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, facendo salvo l'esito dell'eventuale verifica dell'anomalia o della congruità della relativa offerta da parte del RUP in conformità al precedente art. 23.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, anche un altro concorrente sorteggiato (con estrazione casuale appositamente verbalizzata, con l'uso di foglietti contenenti gli elementi da sorteggiare, alla presenza del personale dell'Unità Gare e Contratti) ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato - a pena di nullità - mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo le condizioni di contratto, appositamente integrate con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

#### **ART. 25- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto, i contratti di subappalto e i subcontratti, è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

#### **ART. 26- CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/fileadmin//allegati/docs/23/310-23alla.pdf>.

#### **ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante invio della predetta documentazione in formato elettronico per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" della PAD SINTEL e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la predetta modalità d'invio per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" della PAD SINTEL.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90 nell'area "Comunicazioni procedura" della PAD SINTEL.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

#### **ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle attività oggetto del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 29- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Quanto al gestore della PAD SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL".

##### *1. Finalità del trattamento*

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

##### *2. Modalità del trattamento dei dati personali*

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare,

conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell’Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all’Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall’Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell’Amministrazione che presta servizio presso l’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell’Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano.